

**SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI CON ETÀ 0 – 6 ANNI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN CARICO ALLE UU.OO. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO:
€ 2.583.022,21 IVA ESCLUSA**

ALLEGATO 1 - CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA: Contesto di riferimento ed obiettivi

La Legge n. 134 del 18/08/2015 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie) prevede all’art. 3, da un lato l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, dall’altro lato che le Regioni garantiscano il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico [omissis] stabiliscano percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l’evoluzione, adottando misure idonee al conseguimento di diversi obiettivi fra cui:

- la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- la definizione di equipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
- la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 2 per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico.

La Linea Guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità - “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” - aggiornata nell’anno 2015 prevede nel Paragrafo “Modelli di fornitura dei servizi” la strutturazione di modelli di organizzazione dei servizi rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico ed indica quali caratteristiche di riferimento:

- la multidisciplinarietà e promozione di un lavoro integrato all’interno del gruppo di operatori coinvolti nella cura e assistenza ai soggetti con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie;
- formazione specifica rivolta agli operatori;
- promozione del lavoro di rete tra le varie agenzie e istituzioni coinvolte nella gestione del disturbo;
- flessibilità del servizio nell’operare in luoghi e contesti diversi (casa, scuola, eccetera);
- continuità assistenziale tra i servizi di infanzia/adolescenza ed età adulta, poiché i disturbi dello spettro autistico sono disturbi cronici, per cui anche l’assistenza dovrebbe articolarsi su tutto l’arco della vita, senza soluzione di continuità.

Per la loro complessità clinica, per la significativa incidenza e per l’impatto che producono sull’individuo e sulle famiglie, i disturbi dello spettro autistico esigono una gestione complessiva coerente con i principi di efficacia degli interventi, al fine di garantire alle persone colpite l’intervento più efficace possibile e una migliore qualità di vita. Evitando sprechi di risorse economiche e organizzative per trattamenti riconosciuti inefficaci o per servizi non adeguati. Per garantire un’adeguata risposta ai bisogni dei soggetti con disturbi dello spettro autistico non è

sufficiente la corretta erogazione di interventi appropriati, se questi non sono inseriti all'interno di servizi ben organizzati, che consentano lo sviluppo di un lavoro di rete integrato.

La DGR 212/2016 " Programma Regionale Integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2016-2018 che prevede, sulla base della relazione sui risultati ottenuti attraverso il PRIA 2011-2013 di evidenziare alcune raccomandazioni di carattere generale fra cui:

- la presa in carico deve essere dell'intero sistema curante: sanità famiglia e servizi educativi e sociali, in tutti i contesti di vita, in tutte le età;
- i servizi sanitari assicurano da una parte la diagnosi e la presa in carico, dall'altro il supporto a scuola e servizi educativi e scolastici in termini formativi, di raccordo e monitoraggio, per costruire un sistema coerente;
- deve continuare l'attenzione alla precocità della diagnosi e a una tempestiva presa in carico anche attraverso gli interventi di *parent training* con la famiglia e il raccordo con le figure educative della scuola;
- deve essere dedicata particolare attenzione alla presa in carico delle persone maggiorenni per tutto l'arco della vita garantendo la continuità.

La DGR 212/2016, prevede quattro fasce di età per caratterizzare e individualizzare maggiormente l'intervento – 0/6, 7/12, 12/17 anni e adulti.

Nello specifico per la presa in carico di utenti ASD nella fascia 0-6 anni, oltre alle indicazioni per l'applicazione del protocollo diagnostico, si prevede che gli interventi individuali e/o di gruppo debbano essere condotti da operatori opportunamente formati, dovranno avere una durata di almeno 4 ore settimanali e dovranno essere integrati con gli altri interventi negli ambiti di vita, condotti da altri operatori, opportunamente formati, appartenenti alle istituzioni che fanno parte del "Sistema Curante".

Gli obiettivi indicati dalla delibera suddetta sono finanziati dalla DGR 1814 del 08/11/21 che indica di "disporre che parte della quota assegnata per il "Fondo per l'autonomia possibile – Salute mentale" debba essere destinata a integrare il finanziamento degli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, coerentemente alle previsioni della propria deliberazione n. 212/2016 e alle disposizioni del D.P.C.M. 12 gennaio 2017".

Tali indicazioni saranno riprese e declinate nuovamente nella DGR di imminente pubblicazione relativa al "Programma Regionale Integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbi dello spettro autistico (PRIA)".

La Deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 51 del 21/02/2018 "Approvazione del Documento per il Trattamento degli Utenti con disturbi dello spettro autistico denominato "Programma Autismo 0-100" - che approva il documento condiviso e licenziato nell'incontro tenuto in data 03/10/2017 anche con alcune rappresentanze dell'associazionismo in Romagna sul tema dell'Autismo e che vede quali caratteristiche del programma:

- il percorso centrato sulla persona;
- la trasversalità e longitudinalità della presa in carico.

Vengono indicate quali parole chiave, capaci di guidare l'evoluzione dei servizi e costituirne impegno preciso partendo da una valutazione del grado di presenza o diffusione quali:

- competenza clinica nei servizi adulti;
- trattamento *evidence based*;
- personalizzazione dell'intervento e chiarezza sull'esigibilità da parte dell'utenza;
- modello di rete, presa in carico trasversale e longitudinale nei vari cicli di vita, multi professionalità, applicazione metodologia del budget di salute, ecc.

Art. 1 - Oggetto del servizio e divisione in lotti

Il servizio prevede l'attivazione di:

- trattamenti psico-educativi individuali in ambito domiciliare o ambulatoriale;
- trattamenti psico-educativi di gruppo in ambito ambulatoriale;

a favore di minori di età compresa tra 0 e 6 anni, da integrare con gli altri interventi negli ambiti di vita, condotti da altri operatori, opportunamente formati, appartenenti alle istituzioni che fanno parte del “Sistema Curante” (Azienda USL della Romagna, Istituti Scolastici, ecc...).

Gli interventi, oggetto del presente servizio, saranno attivati su richiesta delle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL della Romagna competenti territorialmente (in caso di interventi integrati socio-sanitari, congiuntamente all’Ente Locale contitolare della presa in carico), a seguito di diagnosi clinica di ASD effettuata dai professionisti aziendali e ad integrazione dei trattamenti in atto, e potranno seguire modalità di erogazione e tempistiche individualizzate in funzione del bisogno dell’utente e delle necessità della Committenza.

Il servizio deve essere reso in modo da conseguire i risultati attesi dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle attività di quest’ultima, garantendo la soddisfazione delle esigenze degli utenti e dei loro famigliari. Tali esigenze possono variare nel corso della durata contrattuale: in ogni caso deve essere garantita dall’aggiudicatario la centralità dell’utente.

Spetta all’aggiudicatario la direzione gestionale del servizio per l’intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della Stazione Appaltante e segnalazioni di non gradimento da parte degli utilizzatori del servizio.

L’aggiudicatario dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma ed impegnarsi ad effettuare il servizio a regola d’arte, diligentemente, assicurando altresì la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente documento.

Il servizio è suddiviso in lotti su base distrettuale:

- Lotto 1 - Distretto di Ravenna;
- Lotto 2 - Distretto di Faenza;
- Lotto 3 - Distretto di Lugo;
- Lotto 4 - Distretto di Rimini;
- Lotto 5 - Distretto di Riccione.

Art. 2 – Modalità operative

2.1 - Strumenti

I trattamenti abilitativi dei bambini saranno finalizzati al raggiungimento di obiettivi individualizzati sulla base delle caratteristiche di funzionamento personale e sulla base di specifici bisogni e potranno riguardare diverse aree: autonomie, comportamenti adattivi, abilità socio-comunicative e abilità ludiche. Si richiede un’attenzione particolare alla prevenzione e all’intervento precoce sui comportamenti problema.

Per ogni bambino **si prevede che l’Azienda USL della Romagna provveda** all’attivazione dei seguenti servizi:

- la stesura di un piano di trattamento individualizzato che declini gli obiettivi del trattamento e le strategie per raggiungerli;
- l’individuazione di strumenti di valutazione degli esiti;
- il monitoraggio del trattamento attraverso verifiche periodiche in ambulatorio e/o in sede di intervento.

Per ogni bambino **si chiede all’operatore economico** l’attivazione dei seguenti servizi:

- trattamento psico-educativo in ambito domiciliare o ambulatoriale individuale su indicazione dell’U.O. NPIA competente territorialmente;
- trattamento psico-educativo di gruppo in ambito ambulatoriale.

In forza di quanto richiesto all’operatore economico:

- i professionisti che opereranno nell’ambito del servizio in oggetto devono poter contare su una formazione continua di 40 ore annue da parte dell’appaltatore;
- la disponibilità del personale, che corrisponda alle caratteristiche richieste in questo Capitolato, deve essere garantita al massimo entro un mese dalla richiesta del Servizio;
- devono essere messi a disposizione dall’appaltatore spazi adeguati (articolazione degli spazi, metratura/superfici, attrezzature, materiali, mobilio, ecc...) per lo svolgimento di trattamenti ambulatoriali sia individuali, sia di gruppo, appropriati all’età e alla tipologia di utenza del servizio, nel territorio di riferimento del singolo Distretto (Lotto).

2.2 – Rapporti tra Committenza e l'operatore economico aggiudicatario e avvio dei trattamenti abilitativi

Il Referente Clinico – Case Manager sarà l'operatore di riferimento e di collegamento fra la Committenza e l'operatore economico aggiudicatario per l'avvio e la gestione dei trattamenti abilitativi individuali e di gruppo.

2.2.a - Trattamenti psico-educativi in ambito domiciliare o ambulatoriale individuale

Il piano di trattamento individualizzato dei singoli casi verrà presentato dal Referente Clinico – Case Manager che, oltre che sui contenuti del progetto, fornirà indicazioni sulle modalità di erogazione (quantificazione delle ore settimanali, frequenza e durata degli accessi) che potranno essere diversificate in base alle esigenze dell'utenza. Si prevedono cicli di trattamento con verifiche con i genitori intermedie e finali.

Resta inteso che l'operatore economico aggiudicatario dovrà mantenere un costante flusso informativo sugli obiettivi terapeutici richiesti per i singoli casi (attraverso gli incontri di verifica e un aggiornamento mensile via email). Si richiede da parte dell'operatore economico una tempestiva e costante informazione relativamente ad eventuali criticità o necessità di revisione del progetto, sia in riferimento agli obiettivi pianificati in favore dei bambini sia nei confronti dei genitori.

L'operatore economico aggiudicatario predisporrà una declinazione operativa del piano di trattamento individualizzato che verrà presentata e condivisa con il Referente Clinico – Case Manager.

L'operatore economico è tenuto a provvedere al reperimento dei materiali ludici/educativi, da costruire e/o acquistare, utili all'esecuzione dei trattamenti, in collaborazione con la famiglia in caso di trattamento domiciliare.

2.2.b - Trattamenti Psico-educativi di Gruppo in ambito ambulatoriale

I Referenti Clinici – Case Manager forniranno indicazioni per la costruzione dei singoli gruppi di trattamento psico-educativo sia per quanto riguarda gli obiettivi sia per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti.

Il trattamento in ambito ambulatoriale dovrà essere svolto presso idonee strutture nelle disponibilità dell'operatore economico ubicate nel Distretto di residenza degli utenti.

I gruppi psico-educativi saranno costituiti da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 6 bambini con ASD, dovranno essere condotti da 2 educatori ed avranno una durata personalizzata in base alle caratteristiche dei bambini. Si prevedono cicli di trattamento con verifiche con i genitori intermedie e finali.

Prima dell'avvio dell'intervento gli educatori/conduuttori incontreranno i genitori e presenteranno le attività previste in presenza del Referente Clinico.

Resta inteso che l'operatore economico, come per i trattamenti individuali, dovrà mantenere un costante flusso informativo sugli obiettivi terapeutici richiesti per i singoli casi (attraverso gli incontri di verifica e un aggiornamento mensile via email). Si richiede da parte dell'operatore economico aggiudicatario una tempestiva e costante informazione relativamente ad eventuali criticità o necessità di revisione del progetto, sia in riferimento agli obiettivi pianificati in favore dei bambini sia nei confronti dei genitori.

L'operatore economico è tenuto a provvedere al reperimento dei materiali ludici/educativi, da costruire e/o acquistare, utili all'esecuzione dei trattamenti.

2.2.c - Prescrizioni inerenti al personale

Il personale, impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento del servizio in oggetto, deve essere in possesso della qualifica di educatore professionale con titolo socio-sanitario o socio-pedagogico, con esperienza documentata almeno biennale nell'intervento educativo di minori con ASD e in possesso di una formazione specifica ABA di almeno 30 ore con attestato di frequenza.

Si precisa che, ai sensi della Legge 205/2017 successivamente modificata dalla Legge 145/2018 art. 1, comma 517, la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19, mentre la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio

del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

In sostituzione degli operatori con qualifica di educatore professionale possono essere previsti operatori con il diploma di laurea triennale in Scienze tecniche psicologiche con un curriculum adeguato, come indicato dalla DGR 425 del 25/03/2019.

Si richiede la nomina di un Responsabile del Coordinamento Educativo in possesso oltre ai requisiti sopra riportati, anche di una documentata esperienza nella gestione di servizi rivolti al trattamento degli ASD pari a cinque anni.

Art. 3 – Durata e valore complessivo dell'appalto. Corrispettivo e adeguamento prezzi

3.1 – Durata del servizio

La durata complessiva del servizio è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. È fatta salva la possibilità per l'Azienda USL della Romagna di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, al termine del periodo contrattuale di cui al presente articolo, di rinnovare, a parità di condizioni, il contratto per ulteriore 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione da inviare all'aggiudicatario con congruo preavviso.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga di non effettuare il rinnovo del servizio di cui trattasi o, comunque, al termine del periodo di rinnovo, l'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni di cui al presente Capitolato, fino all'individuazione del nuovo contraente. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione da inviare all'aggiudicatario con congruo preavviso, nelle more della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei termini di seguito descritti:

- all'emergere di ulteriori necessità o al mutare delle attuali, dipese da un incremento dei fabbisogni di cui al presente servizio;
- al reperimento di idonee risorse economiche.

Il valore massimo complessivo per l'attivazione dell'opzione in argomento (escluse le opzioni di rinnovo e proroga) è stimato nella misura del 25% dell'importo a base di gara.

3.2 – Valore complessivo dell'appalto

Il costo orario a base d'asta è pari ad € 25,70 IVA esclusa.

Il costo orario si intende comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario medesimo, comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Le ore presunte di servizio (su base annuale), sono indicate nella seguente tabella:

Lotto	Distretto	Ore presunte anno
1	Ravenna	3.856
2	Faenza	1.020
3	Lugo	1.500
4	Rimini	5.375
5	Riccione	3.250
Totali		15.001

Il dettaglio dei vari importi (base d'asta, rinnovo, proroga tecnica e opzione di acquisto di cui al precedente art. 3.1) è dettagliato per ciascun lotto nelle disposizioni del Disciplinare di gara.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato e meglio esposto nel Disciplinare (paragrafi 3, 3.1 e 3.2), l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è pari ad € 2.583.022,21 IVA esclusa.

3.3 – Corrispettivo

Il corrispettivo convenuto, risultante dall'aggiudicazione del servizio, si intende offerto ed accettato dall'aggiudicatario in funzione dei calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprende tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario medesimo.

Sono a carico di quest'ultimo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il corrispettivo convenuto si intende comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Premesso che in tema di fatturazione si rimanda a quanto più diffusamente descritto all'art. 17 del presente documento, l'aggiudicatario emetterà fattura elettronica nei confronti dell'Azienda USL della Romagna con periodicità mensile e con esplicita indicazione delle voci di costo che determineranno l'importo mensile fatturato.

In particolare, si intende che l'aggiudicatario dovrà indicare in fattura il numero di ore di servizio, prestate nel corso del mese, moltiplicate per il costo orario (prezzo di aggiudicazione) offerto in gara.

Art. 4 – Responsabilità ed obblighi della ditta

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Azienda USL della Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compresi gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse.

Art. 5 – Responsabile del trattamento

L'aggiudicatario dell'appalto sarà formalmente nominato dal Titolare (ove per "Titolare" si intende l'Azienda USL della Romagna), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto che sarà in essere tra le parti (contratto principale), definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

A tale scopo si provvederà mediante la sottoscrizione della modulistica predisposta dal Titolare al momento della sottoscrizione del contratto principale.

Art. 6 – Assicurazioni

L'aggiudicatario, con effetto dalla data di inizio dell'appalto, si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione e a mantenere in vigore del presente contratto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro il rischio di:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O): per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non, compresi soci, volontari, ecc...) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT Unico di Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;

- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto d'appalto;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto d'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- c.d. "Danno biologico";
- danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali;
- Buona Fede INAIL.

Polizza RCA: per danni da circolazione, sia su area pubblica che privata, causati dai veicoli propri, con massimale di garanzia non inferiore ai minimi di Legge (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Azienda USL della Romagna sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla/e suddetta/e copertura/e assicurativa/e, avendo essa/e solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del contratto è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre alla Stazione Appaltante copia delle polizze sottoscritte con primaria compagnia, attestante la piena validità delle coperture assicurative che dovranno essere mantenute in vigore sino alla data di scadenza del contratto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comprovare la validità, mediante invio di idonea documentazione sottoscritta e quietanzata dalla Compagnia.

Art. 7 – Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

Per lo svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche o personale con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'integrale applicazione di tutte le leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente e se società cooperativa, anche nei confronti dei soci.

Tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui sopra, sono a carico della ditta aggiudicataria. L'aggiudicatario è tenuto ad esibire, su richiesta dell'Azienda USL della Romagna, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, a proprie spese, la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di motivato impedimento impegnandosi a sostituire il personale assente per qualsiasi causa, al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi pubblici essenziali.

Art. 8 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale

principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto di dette previsioni da parte dell'aggiudicatario costituisce infatti causa di inadempienza contrattuale. Il progetto di assorbimento sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale di esso, pena nullità di quest'ultimo.

L'inadempimento del progetto di assorbimento che si configuri come grave inadempimento contrattuale comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la Stazione Appaltante allega al presente Capitolato (in Allegato 1.b – Personale impiegato nel precedente appalto) le tabelle, per ciascun lotto, relative agli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale (in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente):

Le informazioni sul personale impiegato (di cui al citato Allegato 1.b), comunicate alla Stazione Appaltante dagli attuali appaltatori, sono agli atti di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, al termine del presente appalto ed in previsione del successivo, è tenuto fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Si rinvia alle disposizioni in materia di clausola sociale contenute nel Disciplinare di Gara.

Art. 9 – Sicurezza

L'Operatore Economico affidatario è tenuto ad osservare tutte le norme di Legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale, il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'attività che l'operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere, per l'espletamento del contratto in oggetto, non si esegue all'interno degli ambienti del Committente e/o in luoghi di cui lo stesso ne abbia giuridica disponibilità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono previsti gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del già menzionato Decreto.

Tuttavia, nei casi in cui non si possa escludere a priori la presenza di rischi interferenti (mere forniture e/o prestazioni intellettuali), la valutazione di tali rischi dovrà essere eseguita attraverso documenti di cooperazione e coordinamento prodotti dalle parti interessate.

Alla luce di quanto descritto nei commi precedenti, ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare (escluse le opere edili ed impiantistiche) sono pari ad Euro ZERO.

Art. 10 – Periodo di prova

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda USL della Romagna una valutazione ampia e complessiva del servizio. La valutazione sarà effettuata dall'Azienda in modo autonomo ed indipendente. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso all'aggiudicatario, a discrezione dell'Azienda USL della Romagna, un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.

(clausola risolutiva espressa). In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Inoltre, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 11 – Verifiche e controlli

L'Azienda USL della Romagna si riserva di effettuare i controlli senza obbligo di preavviso sulla regolarità di svolgimento del servizio, nonché sulla qualità del medesimo.

A seguito dell'attività di controllo effettuata saranno emessi eventualmente rapporti di non conformità ai quali la ditta dovrà rispondere attraverso la proposizione di risolutive azioni di miglioramento da concordare con l'Azienda, secondo la tempistica che sarà definita da quest'ultima, in relazione alla gravità della non conformità.

A tale proposito, l'Azienda USL della Romagna, tramite il proprio personale, si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, visite nei locali messi a disposizione dell'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio.

ART. 12 – Inadempienze e penalità

L'Azienda USL della Romagna, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare specifiche penalità in caso di verificata violazione di tali norme.

La penale è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere disposto un mero richiamo formale.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali sono comminate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le seguenti inadempienze e non conformità:

- servizio non eseguito correttamente, nel rispetto delle procedure/indicazioni aziendali;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai volumi programmati giornalmente;
- gravi danni alla dignità degli utenti da parte degli operatori della ditta appaltatrice;
- ritardo nell'esecuzione del servizio a qualunque titolo, in assenza di giustificato motivo.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva inclusa; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

L'Azienda USL della Romagna, inoltre, in caso di ritardi nell'esecuzione del servizio, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per l'esecuzione delle prestazioni previste, addebitando allo stesso tempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l'eventuale applicazione della penale del 10% sul mancato servizio.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell'Azienda USL della Romagna dalla garanzia definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

L'Azienda USL della Romagna potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di PEC dalla Stazione Appaltante per porre fine all'inadempimento, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli articoli del presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la Stazione Appaltante può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il proprio contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempienze e penalità";
- d) nei casi di cui all'articolo "Periodo di prova";
- e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;
- h) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente a mezzo PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 14 – Recesso

In tema di recesso si rinvia, innanzitutto a quanto disposto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tenuto conto di quanto premesso al precedente comma, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Azienda USL della Romagna ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

- scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 – Subappalto

Nel caso in cui l'appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante, e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dagli atti di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (*Pan European Public Procurement On Line*);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Qualora dovessero avvenire modifiche alle modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

In merito alla fatturazione si precisa quanto di seguito esposto.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (ad es. i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna,
Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

In merito ai pagamenti si precisa quanto di seguito esposto.

I termini di pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall'esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*split payment*). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015.

L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

L'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

Il conto corrente che verrà indicato dall'appaltatore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al servizio in oggetto fossero eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Con riferimento ai subcontratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni previste dal codice dei contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra l'appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 19 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'art. 2 del D.P.R. n.62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 701 del 26/06/2014) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese forn-

trici di beni o servizi che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna.

Tali codici sono pubblicati e scaricabili dal sito www.auslromagna.it – sezione “amministrazione trasparente”.

È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nei Codici di comportamento, generale e specifico, sopra richiamati.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa quali Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC):

- per i lotti 1, 2 e 3 la Dott.ssa Valeria Savoia, Direttore Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, Ambito Territoriale di Ravenna;
- per i lotti 4 e 5 la Dott.ssa Serenella Grittani, Dirigente Alta Professionalità Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza Rimini disturbi spettro autistico di infanzia e adolescenza, Ambito Territoriale di Rimini.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, per i lotti di propria competenza, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del Committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Ciascun DEC può avvalersi di assistenti per l'esercizio delle attività di propria competenza.

Art. 21 – Foro competente e definizione delle controversie

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'Azienda USL della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Si precisa che per nessun motivo l'Aggiudicatario può sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie o contestazioni con l'Azienda USL della Romagna.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché le norme del Codice Civile.

Art. 23 - Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Committente, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Committente, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Committente in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Committente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al Committente U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari, Colosseo - Via Coriano, 38 - 47924 Rimini (RN).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; PEC: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it.

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile al seguente indirizzo PEC: azienda@pec.auslromagna.it.